

2953

cl

0

19 giugno 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Amministrazione federale delle finanze
c.a Direttore Serge Gaillard
Bundesgasse 3
3003 Bern

Anticipata per e-mail
finanzausgleich@efv.admin.ch

Procedura di consultazione relativa alle modifiche proposte all'ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFCC)

Egregio Direttore,

con comunicazione del 23 aprile 2019 avete chiesto ai Cantoni di prendere posizione sulle modifiche proposte all'ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFCC).

Prendiamo posizione di seguito, rimandando per gli aspetti più puntuali al questionario che ci avete inviato.

Il Consiglio di Stato, allineandosi alla presa di posizione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (FDK-CDF) approva le modifiche all'Ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFCC) poste in consultazione.

Le stesse, già esaminate ed approvate dal Gruppo di lavoro tecnico "Qualitätssicherung" della Nuova perequazione finanziaria (NPF) si rendono necessarie a seguito della modifica della Legge federale sulla NPF approvata dal Consiglio nazionale il 7 maggio scorso e degli aspetti perequativi contenuti nel progetto di riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS (RFFA).

Più in generale, per quanto attiene alle modifiche apportate nel corso del progetto di ottimizzazione della perequazione federale alla Legge sulla NPF, il Cantone Ticino ribadisce quanto già espresso nell'ambito della consultazione sul terzo rapporto sull'efficacia, ovvero la richiesta di una modifica del sistema, che tenga conto in modo più adeguato della reale situazione in cui si trova il nostro Cantone sia per quanto riguarda la compensazione degli oneri (modifica dell'indicatore concernente l'altitudine per la compensazione degli oneri geotopografici e la possibilità di introdurre un indennizzo per i Cantoni di frontiera nell'ambito della compensazione degli oneri sociodemografici) sia per quanto concerne la perequazione delle risorse.

In quest'ultimo contesto, ribadiamo la necessità di considerare diversamente i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse tramite una riduzione più consistente della quota di redditi considerati dall'attuale 75% al 50% e/o anche attraverso la presa in conto, perlomeno parziale, del numero di frontalieri nella popolazione utilizzata per calcolare il potenziale pro-capite.

Voglia gradire, egregio Direttore, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Consiglio di Stato (di.dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)

Questions aux cantons concernant les modifications de l'OPFCC

Les questions ci-dessous se réfèrent au projet de révision de l'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) et sur le commentaire y relatif (état du processus législatif au 23 avril 2019). Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques concernant les différents thèmes abordés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi inscrire sur la liste des remarques détaillées concernant les différents articles.

Modifications concernant la mise en œuvre de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)

Calcul des bénéficiaires déterminants des personnes morales

Remarques générales:

Il Canton Ticino condivide le modifiche riguardanti il calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche. L'introduzione di due fattori zeta distinti - uno da applicare ai redditi interni al box e uno da applicare a quelli ordinari - è da salutare positivamente poiché permetterà di tener conto del fatto che, per le imposte cantonali a differenza dell'IFD, soltanto una parte degli utili del patent box sarà effettivamente tassata. Allo stesso tempo, si saluta altresì positivamente il fatto che - rispetto al progetto contenuto nella prima consultazione iniziata nell'ambito del Progetto fiscale '17 (PF17) - nella presente ordinanza il calcolo dell'utile determinante delle persone giuridiche non dipende più dalla limitazione dello sgravio fiscale ai sensi dell'art. 25b LAID.

Art. 1, al. 1, let. d et e

Nessuna osservazione specifica.

Art. 20a

Nessuna osservazione specifica.

Art. 20b

Nessuna osservazione specifica.

Art. 20c

Nessuna osservazione specifica.

Art. 21, al. 2

Nessuna osservazione specifica.

Art. 57a

Nessuna osservazione specifica.

Art. 57b

Nessuna osservazione specifica.

Art. 57c

Nessuna osservazione specifica.

Art. 57d

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 6a

Nessuna osservazione specifica.

Contributions complémentaires

Remarques générales:

Il Canton Ticino concorda con le disposizioni concernenti il versamento di contributi complementari ai Cantoni finanziariamente deboli per complessivi 180 milioni di franchi annui.

Art. 57e

Nessuna osservazione specifica.

Art. 57f

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 20

Nessuna osservazione specifica.

Modifications concernant la mise en œuvre de la révision de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges PFCC (18.075)

Calcul du facteur gamma

Remarques générales:

In merito alle modifiche tecniche proposte, Il Consiglio di Stato non ha particolari osservazioni.

Più in generale, per quanto attiene al metodo di calcolo per il reddito determinante imposto alla fonte, il Canton Ticino rileva come a differenza di quanto avviene per l'imposizione ordinaria delle persone fisiche non viene introdotto il concetto di franchigia unitaria, per il quale solo la parte eccedente dei redditi è presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito determinante.

Art. 10

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 3

Nessuna osservazione specifica.

Calcul du facteur alpha

Remarques générales:

Il Canton Ticino rileva come la soluzione proposta permetterà di ridurre l'attuale alta volatilità del fattore alfa, quindi renderà più stabile il sistema.

Art. 13

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 4

Nessuna osservazione specifica.

Détermination et répartition des fonds de la péréquation des ressources

Remarques générales:

Il Canton Ticino, come già rilevato nella risposta alla consultazione relativa al terzo rapporto sull'efficacia ritiene che la fissazione di una dotazione minima garantita pari all'86.5% della media nazionale (attualmente 85%), da raggiungere gradualmente su un periodo transitorio di tre anni, rappresenta il risultato di un compromesso politico accettabile

Art. 22a

Nessuna osservazione specifica.

Art. 23

Nessuna osservazione specifica.

Art. 24

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 7a

Nessuna osservazione specifica.

Détermination des fonds affectés à la compensation des charges

Remarques générales:

In merito alle modifiche tecniche proposte, Il Consiglio di Stato non ha particolari osservazioni.

Art. 31

Nessuna osservazione specifica.

Art. 38

Nessuna osservazione specifica.

Correction rétroactive des paiements compensatoires

Art. 42a, al. 4

Nessuna osservazione specifica.

Rapport sur l'évaluation de l'efficacité

Remarques générales:

Il Canton Ticino ribadisce quanto già espresso nell'ambito della consultazione sul terzo rapporto sull'efficacia, ovvero la richiesta di una modifica del sistema, che tenga conto in modo più adeguato della reale situazione in cui si trova il nostro Cantone sia per quanto riguarda la compensazione degli oneri (modifica dell'indicatore concernente l'altitudine per la compensazione degli oneri geo-topografici e la possibilità di introdurre un indennizzo per i Cantoni di frontiera nell'ambito della compensazione degli oneri socio-demografici) sia per quanto concerne la perequazione delle risorse. In quest'ultimo contesto, ribadiamo la necessità di considerare diversamente i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse tramite una riduzione più consistente della quota di redditi considerati dall'attuale 75% al 50% e/o anche attraverso la presa in conto, perlomeno parziale, del numero di frontalieri nella popolazione utilizzata per calcolare il potenziale pro-capite.

Art. 46, al. 1, let. c

Nessuna osservazione specifica.

Art. 49

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 17

Nessuna osservazione specifica.

Mesures temporaires d'atténuation

Remarques générales:

In merito alle modifiche tecniche proposte, Il Consiglio di Stato non ha particolari osservazioni.

Art. 56a

Nessuna osservazione specifica.

Annexe 19

Nessuna osservazione specifica.

Modifications formelles

Art. 5, al. 2, let. a

Nessuna osservazione specifica.

Art. 34, al. 2, 2^e phrase

Nessuna osservazione specifica.

Autres remarques concernant le projet de modification de l'OPFCC

Si rimanda a quanto espresso nel paragrafo concernente il terzo rapporto sull'efficacia.